



**DIRITTO ALL'IMMAGINE : CONSENSO ALL'UTILIZZO  
(Cod.Civile Art. 10 – LEGGE 633/41 artt. 96-97)**

In riferimento alle disposizioni citate e riportate integralmente in calce alla presente, si autorizza espressamente:

- a) l'utilizzo delle immagini, di qualunque tipo e formato, dell'attività di "Estate Sport" e per la promozione dell'attività stessa;
- b) l'utilizzo delle immagini, singole e/o di gruppo, per la redazione di comunicati stampa inerenti l'attività di "Estate Sport";
- c) la pubblicazione delle stesse, singole e/o di gruppo, a supporto di inserti redazionali sul sito del Comune di Boretto e delle altre associazioni sportive coinvolte nel progetto;
- d) l'utilizzo delle immagini anche oltre il periodo di partecipazione alle attività di "Estate Sport", per la promozione di analoghe iniziative.

Si dichiara inoltre che l'autorizzazione all'utilizzo delle immagini, per le finalità sopra dichiarate, è rilasciata a titolo completamente gratuito.

\_\_\_\_\_ data

\_\_\_\_\_ (firma)

**Codice Civile – Titolo I° - Art. 10**

Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni.

**Legge 633/1941 "Legge sulla protezione del diritto d'autore" Art. 96**

Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell'articolo seguente.

Dopo la morte della persona ritrattata si applicano le disposizioni del 2°, 3° e 4° comma dell'art.93.

**Legge 633/1941 "Legge sulla protezione del diritto d'autore" Art. 97**

Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.

Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata.